

Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 21 della Giunta comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 69 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **17.35** nella sede di Piazza C. Battisti, n. 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	X	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	X	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	X	
MOLINARI Susan	- Ass.		X
VALENTI Brunella	- Ass.		X

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

22 MAR 2019

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Todaro



OGGETTO: Esame e approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.P. 18/2015, si applicano agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento numerose disposizioni dell'ordinamento contabile contenuti nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, e tra essi l'articolo l'art. 169 che prevede;

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Evidenziato che a tal fine il Piano esecutivo di gestione va ad articolare in maniera analitica le previsioni di spesa contenute nel bilancio, precisando con ulteriori livelli di dettaglio sia le entrate che le spese secondo i contenuti del "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO" contenuto nell'allegato 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., nel quale si individuano rilevanti indicazioni in materia di programmazione finanziaria, ed in particolare definisce quali principali strumenti di programmazione economico finanziaria:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

Evidenziato ora, volendo entrare più nel merito del Cosiddetto Piano esecutivo di gestione, che, come si precisa al Punto 9 del principio:

- la funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi;
- nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in

considerazione della natura economica della spesa, è svolta ulteriormente negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione;

- in questo modo il Piano esecutivo di gestione degli Enti locali, predisponde una suddivisione estremamente analitica dei tipi di spese che possono così distintamente essere attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ed in questo stesso modo costituisce anche uno strumento per la determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

Evidenziato ancora che nel Principio, si hanno queste ulteriori definizioni del Piano, come segue:

"10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."

Evidenziato

- che dal momento che il Piano esecutivo di Gestione non è obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, quale è il Comune di Sella Giudicarie, il Comune non ha adottato questo strumento fino ad una sua prima adozione con la deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 7 dicembre 2018, confermata con la deliberazione n. 244 del 13 dicembre 2018;
- che non per questo prima è mancata una programmazione quale quella compendiata nel PEG, perché in ogni caso la Giunta Comunale può guidare la gestione attraverso provvedimenti che specificano elementi ricompresi nel PEG, adattati alla realtà amministrativa propria, per la quale, come si è detto esso non è obbligatorio perché potrebbe essere eccessivo e sovabbondante: inoltre occorre anche tenere conto che il Comune di Sella Giudicarie è un Comune istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, nato dalla fusione di 4 Comuni, situazione tale per cui era inimmaginabile operativamente programmare in maniera rigida e complessiva in un unico documento tutta l'attività finanziaria dell'Ente, data la concentrazione di numerosissime attività nelle mani di un Ente unico, che per forza di cose avrebbero trovato un'organizzazione del tutto diversa;
- che tale programmazione è avvenuta gradualmente in applicazione comunque delle disposizioni legislative e statutarie che permettevano alla Giunta comunale, di impartire una programmazione di dettaglio secondo le necessità, e per quanto riguarda l'attività di spesa la Giunta ha man mano introdotto indirizzi sempre più precisi per l'esercizio dell'attività gestionale della spesa corrente, seppure ha preferito riservarsi scelte di dettaglio nell'attività di spesa per aspetti ove la Giunta voleva introdurre elementi coerenti con la linea politica nel valorizzare gli interessi perseguiti, e anche scelte di preferenze o di gusto, raccogliendo con prontezza e pertinenza scelte sentite tra la popolazione in modo che potessero all'occorrenza essere subito tramutate in valori positivi, si pensi ad esempio particolarmente significativo a manifestazioni, mostre, conferenze, appoggio con contributi ad iniziative ed attività attraverso le quali il volontariato si pone in maniera strumentale a perseguire le finalità di pubblico interesse proprie dell'amministrazione;

- che invece, per quanto riguarda le attività di investimento, essendo queste di quantità enorme trattandosi di dover portare avanti una somma di iniziative già iniziate dai Comuni Preesistenti, rimaste in gran parte pendenti al momento della fusione, impossibili da portare avanti tutte assieme, in parte da riprogrammare e da riordinare nella diversa ottica complessiva del nuovo Comune, la Giunta ha preferito con propri indirizzi puntuali stabilire man mano priorità e scelte operative: necessità accentuata anche dal fatto che la disciplina correlata a molte modalità di finanziamento comportava anche la necessità di tenere conto appunto di termini e modalità di finanziamento per guidare l'attività amministrativa e nell'individuazione delle priorità da seguire rispetto al programma politico dell'amministrazione;
- che quindi si è provveduto ad indirizzare la gestione con numerosi provvedimenti della Giunta che sono stati di guida all'attività gestionale dell'amministrazione, che hanno creato un composito quadro di istruzioni ai soggetti individuati come responsabili di spesa, principalmente attraverso atti di indirizzo ai sensi dell'art. 126 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ai quali si sono aggiunti anche elementi programmati contenuti nel Documento Unico di programmazione, e finanche derivanti dalla disciplina degli accordi collettivi per quanto riguarda l'introduzione di obiettivi e criteri di valutazione del Segretario e del Vicesegretario comunale, quali soggetti che svolgono funzioni dirigenziali;

Evidenziato che proprio per la non obbligatorietà nel nostro Comune di un Piano Esecutivo Gestione soltanto sul finire dell'anno 2018 si è introdotta una prima versione compendio comunque di elementi di rilevanza gestionale che potevano trovare sede nel PEG, e già presenti in più atti del Comune, in vista di un perfezionamento anche in via sperimentale dello strumento, nella formazione del Piano esecutivo di gestione, che potesse accompagnare il prossimo bilancio a valere sugli esercizi dall'anno 2019-2021;

Evidenziato che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 e 6 del 26 febbraio 2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Evidenziato che quindi si ritiene di aggiornare le assegnazioni gestionali introdotte nel Piano esecutivo di Gestione 2018 – 2020, attraverso l'introduzione di un nuovo Piano 2019 – 2021, che può dirigere l'attività gestionale, steso in maniera più dettagliata, in particolare con le assegnazioni della parte straordinaria del bilancio, ma pur sempre con modalità tali che la Giunta vuole mantenere in capo a sé la definizione di scelte e priorità per avere una continua elastica adattabilità dell'attività dell'Ente, alle necessità collettive, e dato che ci si trova in fase avanzata della Gestione si ritiene di mantenere in capo a sé molte scelte, e di specificarle man mano definendo indirizzi e priorità e quindi il Programma allegato alla presente deliberazione è stato predisposto in maniera da mantenere in capo alla Giunta questa facoltà, cosa che si ritiene possibile dal momento che come si è detto il Comune non ha comunque l'obbligo di porre in essere subito un Piano di gestione assolutamente rigido dal momento che darebbe addirittura libero di non adottarlo;

Evidenziato anche

- che come si illustra all'interno della premessa generale del Piano esecutivo di gestione, si approfondisce l'aspetto dell'assegnazione degli obiettivi, tenendo conto delle peculiarità proprie dell'ordinamento regionale, e del fatto che in base ad esso la definizione degli obiettivi e la rilevazione dei risultati, trova particolare fonte nella contrattazione collettiva;
- che per tale aspetto, nell'approvazione del Piano esecutivo occorre tenere conto infatti
 - che la disciplina del personale dei Comune, trova fonte nel Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che nella sua formulazione stesa nel rispetto dei principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non prevede il Piano della performance;
 - e l'art. 51 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che recepisce nell'ordinamento contabile locale l'ordinamento di cui al D.lgs 267/2000, precisa che in sede di applicazione dell'art. 169 comma 3 – bis del D.lgs 267/2000 (ove si dispone, “ *Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”) i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali, criteri e modalità definiti dai contratti collettivi proprio in base all'Ordinamento regionale citato

cosicchè quindi è a tale disciplina che occorre fare riferimento nella definizione degli obiettivi, come viene illustrato nel Piano esecutivo predisposto;

Concordato in seduta con il segretario comunale che siccome in base al Vigente contratto collettivo l'individuazione degli obiettivi deve trovare alcune specificazioni in apposite schede che li raccordano con i criteri e modalità per l'individuazione della retribuzione di risultato che per correttezza vanno formate con l'astensione del segretario e del Vicesegretario, cosicchè la Giunta comunale provvederà a dispone separatamente, ma con modalità tali che esse vadano ad integrare il Piano esecutivo d gestione;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi),

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente, in quanto la formazione del Piano non riguarda aspetti puramente contabili ma molti risvolti amministrativi;

- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53,126, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa specificate, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per gli esercizi finanziari del triennio 2019 - 2021 che compendia l'attività di gestione affidata all'Organizzazione amministrativa del Comune, ed in particolare alla responsabilità in via principale del segretario e del Vicesegretario comunale come responsabili delle Aree in cui si suddivide tale organizzazione amministrativa costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A – Introduzione generale (Parte illustrativa dell'organizzazione del Comune, della distinzione dei compiti di indirizzo gestionale e di controllo, delle modalità di gestione delle competenze nell'ambito delle Aree in cui si sviluppa l'organizzazione amministrativa del Comune, delle modalità di individuazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione dei soggetti muniti delle competenze gestionali);

- Allegato B – PEG - documento contabile generale, con articolazione delle entrate e delle spese, e l'individuazione dell'Area alla quale spetta la competenza gestionale, ed in particolare quindi per l'Area 1 al segretario comunale Vincenzo Todaro, e per L'Area 2 al Vicesegretario comunale Francesco Del Dot;

2. di precisare, come ampiamente illustrato nella parte introduttiva che competenze gestionali, possono essere esercitate anche da funzionari delegati, nell'ambito delle funzioni e dei poteri di spesa definiti con specifici atti di delega;

3. di specificare che potranno essere determinati e/o precisati con successivi provvedimenti di eventuali ulteriori compiti priorità finalità e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili di Aree e Servizi, in base gli stanziamenti di cui ai Capitoli del Piano, in quanto la Giunta comunale, come illustrato nella parte introduttiva del programma intende comunque esercitare le proprie competenze, intervenendo anche manifestando proprie indicazioni ed indirizzi nell'attività di spesa;

4. di precisare che alcuni aspetti inerenti la valutazione del segretario e del vicesegretario, in relazione agli obiettivi assegnati, destinati ad integrare il Piano devono poter essere stabiliti in base agli accordi collettivi, senza la partecipazione del Segretario e del Vicesegretario, essi saranno definiti con la loro astensione con separato provvedimento della Giunta;

5. di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, riconosciuti dall'ordinamento, il sindaco può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi assegnatari di risorse;

6. ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Esame e approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data

18/3/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENTO TODARO

- parere favorevole di regolarità contabile.

in data *18/3/19*

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



LUISA BASSETTI

Bassetti Luisa


Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 18/3/19 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENTO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 21/3/18



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro